

(N. 1084)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 maggio 1950 (V. Stampato N. 1283)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 GIUGNO 1950

**Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero  
ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e da ultimo modificato, nella aliquota, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.

#### Art. 2.

È istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse.

Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci è determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine *ad valorem*.

#### Art. 3.

Il provento del diritto di cui all'articolo 2 sarà fatto affluire ad apposito Capitolo da istituirsi nel Capo II (Dogane e Diritti Marittimi) dello stato di previsione del Bilancio di entrata.

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale.

Tuttavia dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa, per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito il 30 aprile 1950, l'ammontare complessivo dei dazi previsti dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza, non potrà eccedere l'ammontare dei dazi convenzionati col protocollo anzidetto.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.